

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 5</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 5</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 8</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla politica agricola comunitaria</i> . . . » 13</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 16</p>	<p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 16</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 17</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 18</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 19</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 20</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 20</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 21 aprile 1971</i></p> <p><i>Finanze e tesoro</i> (VI) Pag. 21</p> <hr style="width: 80%; margin: 20px auto;"/> <p style="text-align: center;">AFFARI COSTITUZIONALI (I)</p> <p style="text-align: center;">IN SEDE REFERENTE</p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,30. — <i>Presidenza del Presidente</i> BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Curti ed il Sottosegretario ai lavori pubblici, Scarlato.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposte di legge:

Federaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti della scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Marocco e Borghi: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468 recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Mancini Vincenzo ed altri: Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2255);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno dei decimi (2716);

(*Parere alla VIII Commissione*).

La Commissione, su richiesta pervenuta al Presidente da parte del Governo, rinvia l'esame per il parere ad altra seduta.

Proposta di legge:

Palmiotti: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023).

Il relatore Di Primio illustra la proposta di legge. Pone in evidenza il carattere equitativo e propone che la Commissione chieda il trasferimento alla propria competenza legislativa.

Favorevole il rappresentante del Governo, Sottosegretario Curti, la Commissione, alla unanimità, approva la proposta del relatore.

Proposte di legge:

Caruso ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

Cossiga: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222).

Su proposta del relatore Galloni, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere il trasferimento delle proposte di legge alla propria competenza legislativa.

Proposta di legge:

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione*) (2890).

Su proposta del relatore Bertucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge.

Disegno di legge:

Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3079).

Su proposta del relatore Bertucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

(*Parere alla IX Commissione*).

Il relatore Galloni, premesso che la Commissione dovrà procedere all'esame della co-

stituzionalità dei provvedimenti, in particolare del disegno di legge, afferma che tutto il Titolo I del disegno di legge in materia di ristrutturazione degli istituti, che si occupano della edilizia popolare e in materia di rapporti con gli organi della programmazione, risulta contrario agli articoli 76 e 117 della Costituzione. Esso appare frutto di una confusa concezione della edilizia e della urbanistica, materie considerate, di fatto, scisse, mentre, invece, sono strettamente connesse, essendo la edilizia un aspetto della urbanistica. Da ciò deriva che la competenza regionale, naturalmente, si estende anche alla edilizia, sì che le attribuzioni riservate ad enti ed organi amministrativi centrali di funzioni in materia devono considerarsi contrarie alla Costituzione.

La competenza statale rimane in relazione alla determinazione della politica di piano, salve, naturalmente, le norme sulle procedure, ed alla manovra congiunturale per quanto attiene alla politica generale edilizia.

Lo stesso Titolo I con i sistemi di deleghe al Governo e di attribuzioni di competenze contraddice l'articolo 17 della legge finanziaria regionale, che stabilisce termini e principi per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni.

Per quanto attiene alle procedure di espropriazione, previste dal Titolo II del disegno di legge, il problema costituzionale si pone in ordine all'articolo 13 sulla determinazione dell'indennizzo risultante dal valore agricolo moltiplicato con coefficienti indicati a seconda dell'ubicazione del terreno. Non ritiene che lo stesso Titolo contraddica l'articolo 42 della Costituzione perché risulta nella linea della concezione moderna della proprietà e delle relative limitazioni, già fatte proprie dalla legislazione vigente, a partire dalla legge 4 febbraio 1958, n. 158 sulla espropriazione dei terreni per le zone industriali e del porto fluviale di Padova, rese più evidenti dalla cosiddetta « legge ponte » sull'edilizia. Difatti, dalle limitazioni esterne della proprietà sorgibili nel rapporto con le altre proprietà, si è passati alle limitazioni del contenuto della proprietà, quando questa acquista quel *plus* valore derivante dallo sviluppo urbanistico dovuto soltanto al movimento ed alla crescita sociale. Tale tesi trova riscontro anche nella giurisprudenza, ed in particolare cita la decisione n. 246 del 1967 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Non ritiene neanche fondate le censure di incostituzionalità per violazione del secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione mos-

se al sistema di concessione da parte dei comuni delle aree espropriate, previste dall'articolo 26 del disegno di legge, perché se esso non prevede il trasferimento in proprietà degli alloggi costruiti, non assume un carattere generalizzato, essendo valutabile per zone, e non esclude l'acquisto di un diritto reale (quello di superficie) per un tempo relativamente lungo da parte del conduttore.

Conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge a condizione che il titolo I venga del tutto conformato ai principi di competenza in materia di urbanistica e, quindi, di edilizia fissati dalla Costituzione.

Il deputato Spagnoli dichiara l'adesione alla proposta del relatore, ribadendo l'incostituzionalità del titolo I del disegno di legge.

Il deputato Di Primio concorda con il relatore ed in particolare sottolinea che la lettera e) dell'articolo 1 deve prevedere non la concentrazione ma la soppressione degli enti pubblici edilizi a carattere non regionale.

Il deputato Protti manifesta perplessità sulla costituzionalità di tutto il disegno di legge, che comprime fino ad annullarlo, il diritto di proprietà.

Il Sottosegretario Curti comprende le osservazioni del deputato Galloni, manifestando, tuttavia, l'opportunità che il titolo I venga, dalla Commissione di merito, riformato alla luce dei principi costituzionali e non stralciato per la necessità che siano fissate norme di indirizzo in materia edilizia-urbanistica.

Il deputato Caruso sottolinea la incostituzionalità del Titolo I e richiama l'attenzione sul fatto che il potere sostitutivo del Ministero dei lavori pubblici deve essere fissato soltanto fino al trasferimento delle funzioni alle regioni, a norma dell'articolo 17 della legge finanziaria.

La Commissione, quindi, contrario il deputato Protti, approva la proposta del relatore con le osservazioni emerse nella discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mariani e per il turismo e spettacolo Usvardi,

Proposte di legge:

Darida: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213);

Riccio ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936);

Usvardi ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035).

Il Presidente Corona dà notizia che il relatore Maggioni nel corso della notte è dovuto improvvisamente partire da Roma per gravi ragioni familiari. Chiede alla Commissione se ritiene di dover procedere egualmente alla discussione del testo predisposto ieri sera dal Comitato. Poiché gli risulta che su alcuni punti di tale testo non sono state raggiunte intese conclusive, maggiormente pesa la forzata assenza del relatore che, essendo anche Presidente del Comitato, avrebbe potuto riferire sullo svolgimento dei lavori del Comitato stesso.

Sul quesito posto dal Presidente intervengono i deputati Felici, Arzilli, Mattarelli ed il Sottosegretario Usvardi, i quali variamente prospettando l'urgenza di definire il problema (peraltro al di fuori di ogni pressione esterna pur nella riconfermata bontà del metodo di consultazione delle categorie interessate) concordano tuttavia — per un doveroso riguardo verso il relatore — sull'opportunità del rinvio dell'esame del testo degli articoli alla prima seduta della Commissione.

Il Presidente prende atto che la Commissione è unanime nel riconoscere la necessità che si giunga presto all'approvazione di un provvedimento concernente la chiusura settimanale dei pubblici esercizi e che il Governo si impegna a dare tutta la sua collaborazione per la stesura del testo. Ma tenuto conto del fatto che dolorose vicende di natura familiare hanno impedito al relatore Maggioni di essere oggi presente, rinvia — su unanime indicazione della Commissione — l'esame del provvedimento alla prossima seduta, augurandosi che ciò non sia causa di turbamento per le categorie interessate, che vorranno comprendere i motivi del rinvio.

Proposte di legge:

Lizzero ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) (1361);

Armani ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) (*Urgenza*) (2881).

Il relatore Boldrin riferisce che in sede di Comitato ristretto sono state approfondite

le motivazioni di fondo delle due proposte di legge soprattutto in relazione alle disfunzioni connesse con le attuali strutture dell'Ente e allo stato di disagio del personale.

Poiché si è reso conto che la soppressione dell'Ente determina problemi che suscitano preoccupazioni anche nello stesso personale e che d'altra parte nonostante i lamentati difetti l'Ente ha adempiuto finora ad una funzione non facilmente sostituibile, annuncia di aver predisposto un testo — di cui illustra sommariamente le varie norme — nel quale si prevede una radicale riforma dell'Ente.

Ritiene che tale testo possa fugare le preoccupazioni che hanno determinato la proposta di soppressione, avendo recepito le istanze di un rinnovamento democratico dell'Ente e le richieste di un doveroso adeguamento del trattamento economico e giuridico del personale che sono alla base delle due proposte di legge.

Il deputato Lizzero dichiara, anche a nome degli altri firmatari della proposta di legge n. 1361, di rimanere sostanzialmente orientato verso la soppressione dell'ONAIRC per le considerazioni già espresse nella precedente seduta. Ha, tuttavia, ascoltato con interesse l'illustrazione fatta dal relatore del suo testo, particolarmente in ordine alla trasformazione dell'Opera in Ente di diritto pubblico con un consiglio di amministrazione in cui vi hanno larga rappresentanza gli enti locali, alla costituzione di comitati comunali per la gestione delle scuole materne, alla piena parità di trattamento del personale con quello dello Stato e alla limitazione a due anni, a titolo sperimentale, della validità della legge.

Conclude dichiarandosi non contrario a prendere come base di discussione il testo preannunciato dal relatore.

Il deputato Bressani dopo aver affermato che la proposta di legge, di cui è firmatario, parte dal riconoscimento della utilità dello Ente anche perché la legge n. 444 sulla istituzione delle scuole materne statali, non si è finora rivelata strumento idoneo per soddisfare le peculiari esigenze delle regioni di confine, esprime valutazioni positive sulle linee del preannunciato testo del relatore.

Anche il deputato Alfano si dichiara a favore delle proposte del relatore.

La discussione è quindi rinviata ad altra seduta per consentire di prendere cognizione del testo che il relatore si premurerà di far pervenire a tutti i componenti la Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mariani; per il turismo e spettacolo Usvardi.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO.

La Commissione procede alla votazione per schede per la elezione di un segretario. Risulta eletto il deputato Boldrin.

Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (*Parere alla IX Commissione*) (3199).

La Commissione affida ad un Comitato ristretto la stesura di uno schema di parere da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (3231).

Riferiscono favorevolmente il deputato Palmifessa per la parte riguardante il Ministero dell'interno ed il Presidente Corona per la parte concernente il Ministero del turismo e lo spettacolo.

Il deputato Flamigni preannuncia il voto contrario della sua parte.

Il deputato Alfano dichiara, a titolo personale, voto favorevole, dopo aver preso atto della destinazione di parte degli stanziamenti dell'interno per la continuazione dell'assistenza a favore delle popolazioni di Pozzuoli sgombrate dalle abitazioni minacciate dal fenomeno del bradisismo.

Successivamente la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, per la parte di competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952);

Micheli Pietro: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

Micheli Pietro ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

Cavallari ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451).

La Commissione passa agli articoli 6 e 7, accantonati nella seduta del 1° aprile, del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

L'articolo 6, concernente la corresponsione al pubblico ufficiale che leva il protesto, in sostituzione di ogni altro compenso, di un diritto del cinque per mille, entro un minimo di trecentocinquanta ed un massimo di cinquemila lire, viene approvato con due emendamenti formali del deputato Pietro Micheli e con un emendamento del relatore Castelli che riduce al 3 per mille il diritto di protesto, essendo stati respinti un emendamento Cataldo ed un emendamento del Governo, tendenti a ridurre il diritto stesso, rispettivamente, al 2 per mille ed al 2,50 per mille.

All'articolo 7, che prevede la corresponsione di un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, al pubblico ufficiale per la levata del protesto fuori dell'edificio sede del suo lavoro, il deputato Coccia presenta un emendamento tendente a stabilire espressamente che l'indennità stessa vada devoluta interamente ai presentatori. A seguito degli interventi del deputato Pietro Micheli, del relatore Castelli e del sottosegretario Pennacchini, il deputato Coccia rileva che unanimemente la Commissione ritiene che l'articolo 7 postuli la corresponsione dell'indennità di accesso al presentatore, salva sempre la possibilità di una organica regolamentazione, attraverso contratti collettivi, del trattamento economico dei presentatori, e ritira pertanto il suo emendamento. La Commissione approva quindi l'articolo 7, con una modifica formale proposta dal deputato Pietro Micheli.

Poiché gli articoli 8 e 9 erano stati approvati nella seduta del 1° aprile, la Commissione passa all'articolo 10 del testo del Comi-

tato concernente le sanzioni disciplinari e pecuniarie nei confronti dei pubblici ufficiali, che è approvato senza modifiche. L'articolo 11, che prevede la cancellazione dall'elenco dei protesti per i pagamenti eseguiti entro cinque giorni dalla levata del protesto, è approvato con due emendamenti del relatore Castelli, tendenti l'uno ad escludere dall'applicazione della norma il tardivo pagamento di assegni bancari, l'altro ad estendere il procedimento di cancellazione ai protesti illegittimamente levati.

Vengono quindi approvati senza modifiche l'articolo 12, concernente rispettivamente l'orario entro il quale l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario possono ricevere richieste di levata del protesto, l'articolo 13, che prevede l'adozione di norme di attuazione, e l'articolo 14, che consente in via transitoria la nomina a presentatore, di diplomati dalla scuola elementare.

Si passa quindi alla votazione dell'articolo 15, ultimo del testo unificato, con cui si stabilisce una *vacatio legis* di trenta giorni. Il deputato Coccia dichiara che anche su questo articolo, come sull'intero provvedimento il suo gruppo si asterrà dal voto.

Approvato l'articolo 15, il testo unificato, con il titolo « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente* CACCIATORE, *indì del Vicepresidente* ALESSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

(Parere alla IX Commissione).

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata dei progetti di legge, osservando che il disegno di legge n. 3199 tende ad attuare una riforma dell'attuale legislazione in materia edilizia ed urbanistica attraverso due serie di interventi: sul piano immediato si intende ristrutturare e coordinare i rispettivi compiti del CIPE e del Ministero dei lavori pubblici, al fine della urgente predisposizione di programmi di intervento nell'edilizia residenziale e della accelerata realizzazione di complessi abitativi; in prospettiva, si chiede una delega legislativa per operare una concentrazione degli enti edilizi, per promuovere attività di ricerca e sperimentazione nel settore urbanistico e per effettuare in modo definitivo la ripartizione di competenze tra il CIPE e il Ministero dei lavori pubblici.

Le nuove norme sull'espropriazione prevedono la sostituzione del diritto di proprietà con un diritto temporaneo di godimento: a prescindere da ogni questione di conformità allo articolo 47, secondo comma, della Costituzione, in cui si afferma che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione », deve osservare che un potenziamento degli enti pubblici e delle cooperative potrebbe colpire la rendita e abolire la speculazione, anche mantenendo il sistema del trasferimento in proprietà delle aree e conservando il principio della assegnazione in proprietà dell'alloggio.

Completata l'esposizione sulle linee generali del provvedimento, il relatore Pietro Micheli formula una serie di osservazioni su singoli aspetti tecnici della normativa in esame. Sottolinea la necessità di una più precisa formulazione della delega prevista nello articolo 1 del disegno di legge; rileva una contraddizione tra il numero 4 della lettera a) dell'articolo 1, con cui si delega il Governo ad istituire un Comitato per l'edilizia residenziale, e l'articolo 3, con cui si istituisce il Comitato medesimo; postula la necessità di una pubblicità estesa anche sui registri immobiliari per la procedura di espropriazione; chiede una ristrutturazione dell'articolo 13, concernente l'indennità di espropriazione, sia nel senso di ammettere un più largo computo delle imposte già versate dai proprietari, sia per non far discendere dalla lentezza degli uffici burocratici nell'applicare sanzioni amministrative l'esclusione dal computo dell'indennità del va-

lore delle costruzioni abusive; osserva che impropriamente all'articolo 16 si denomina « prelazione » il diritto del Comune di inglobare nel suo patrimonio indisponibile le aree espropriate e non utilizzate da enti pubblici; manifesta la necessità di ristrutturare l'articolo 26, che attraverso una non chiara commistione di istituti pubblici e privatistici sostanzialmente vieta ai proprietari espropriati di realizzare essi stessi le costruzioni progettate.

Conclude proponendo di esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3199.

Il deputato Beragnoli propone di esprimere parere contrario al disegno di legge, rilevando, con particolare riferimento al titolo I concernente i programmi e il coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, che appare inopportuno e lesivo della sfera di competenza delle regioni, alle quali andrebbero trasferite le funzioni ivi previste.

Ritiene altresì che le norme del titolo II del progetto governativo, concernenti l'espropriazione per pubblica utilità, non possano essere accettate, perché comporterebbero paurosi aumenti dei prezzi delle aree, favorendo la speculazione anziché combatterla. Una normativa adeguata è invece prevista nella proposta di legge Todros n. 2973.

Il deputato Castelli si associa al rilievo sollevato circa la competenza delle regioni, e sottolinea come anche gli enti territoriali minori non siano adeguatamente considerati nel provvedimento, che mira invece a fare del Ministero dei lavori pubblici un « superministero ». Si associa alle osservazioni ed alle conclusioni del relatore, formulando ulteriori osservazioni di carattere tecnico.

L'onorevole Giuseppina Re lamenta che il provvedimento non contenga anche una disciplina delle locazioni di abitazioni di proprietà privata, mentre il Sottosegretario Pennacchini sottopone alla Commissione una serie di osservazioni di carattere tecnico. Egli afferma altresì che nell'articolo 1 non si rinvencono i principi ed i criteri direttivi che, a norma dell'articolo 76 della Costituzione dovrebbero essere rivolti al legislatore delegato; sottolinea inoltre che gli articoli 2, 3 e 4 non delimitano con chiarezza le competenze del CIPE e del Ministero dei lavori pubblici e che le norme sulla espropriazione non disciplinano la materia delle impugnazioni. Conclude associandosi alle proposte del relatore, integrate dalle sue osservazioni.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3199, con

il voto contrario dei deputati del gruppo comunista, e di richiedere che il parere stesso venga allegato alla relazione per l'Assemblea. La Commissione esprime, altresì, parere favorevole alle proposte di legge nn. 1152, 2675 e 2973, nei limiti del parere espresso sul disegno di legge n. 3199.

In fine di seduta il sottosegretario Pennacchini fa presente che nel disegno di legge n. 2908-B vi sono norme relative alla iscrizione agli albi professionali. Poiché su tali disposizioni non era stato richiesto il parere della Commissione giustizia, propone di segnalare il caso alla presidenza della Camera.

I deputati Coccia, Zappa, Castelli, Ferdinando di Nardo e Cacciatore concordano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro del tesoro, Ferrari Aggradi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1966, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (1210);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

(*Parere alla IX Commissione*).

La Commissione prosegue l'esame per la espressione del parere alla Commissione Lavori Pubblici.

Il deputato Cottone, premesso di non condividere la valutazione della casa come servizio sociale perché in contrasto sia con il dettato costituzionale sia con l'esperienza che finora si è realizzata in altri paesi, si sofferma sulla effettiva capacità del disegno di legge di realizzare i programmi prestabiliti. Al riguardo ritiene che il settore pubblico non potrà certamente raggiungere il previsto traguardo di costruzione del 25 per cento dell'edilizia totale in considerazione, tra l'altro, del fatto che l'anno scorso esso ha raggiunto appena il 5 per cento; né il settore dell'edilizia privata potrà soddisfare la rimanente richiesta per mancanza di incentivazione stante la normativa in tema di blocco dei fitti, di equo indennizzo, di riforma tributaria (la quale all'articolo 6 istituisce una vera imposta sulla inflazione), di licenze edilizie ai sensi dell'articolo 10 della legge ponte del 1967 che procurerà una gravissima crisi a partire dal prossimo agosto, nonché per le difficoltà che si incontreranno nel reperimento di mutui edilizi per la mancanza di garanzie reali da parte dei costruttori.

Si dichiara pertanto contrario al disegno di legge che risulta chiaramente inidoneo a realizzare le finalità che si prefigge.

Interviene quindi il Ministro Ferrari Aggradi il quale dichiara la propria disponibilità ai suggerimenti che possono scaturire dal dibattito, nella salvaguardia peraltro di alcuni aspetti fondamentali del disegno di legge sui quali si sofferma e che concernono le nor-

me sulla disponibilità dei terreni, sulla messa a disposizione delle opere di urbanizzazione primaria nonché sullo sviluppo del settore dell'edilizia popolare. Per quanto concerne poi il settore della edilizia rurale scioglie la riserva sulla proposta di legge n. 1492, già approvata dal Senato all'unanimità, sull'edilizia rurale, sottolineando peraltro l'opportunità di contenere la spesa in 20 miliardi all'anno nonché di spostare i tempi di applicazione al periodo 1971-1980. Dichiarò inoltre di essere cosciente delle difficoltà congiunturali in cui versa il settore dell'edilizia per cui, allorché i vari gruppi politici avranno manifestato la propria posizione, si riserva di esaminare l'opportunità di uno stralcio delle norme che hanno immediati riflessi congiunturali ovvero dell'emanazione di un provvedimento di urgenza in tema di trattamento tributario e di norme finanziarie.

Il deputato Ferri Giancarlo propone un breve aggiornamento della discussione per quanto concerne l'adozione degli interventi a breve termine preannunciati dal Ministro e di continuare invece il dibattito per l'espressione del parere sul disegno di legge governativo.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli, manifestò il proprio assenso alla concezione della casa come servizio sociale con conseguente uso in locazione e non già in proprietà della stessa, si dichiarò a favore della emanazione di un provvedimento di urgenza di carattere congiunturale nonché del tipo di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il deputato Tarabini lamenta che il disegno di legge accentui una struttura centralistica che appesantisce il già macchinoso meccanismo esistente in tema di urbanistica, e non decentri, invece, alle regioni le relative competenze.

In tema di edilizia popolare è perplesso sui criteri individuatori delle indennità di espropriazione alla luce della giurisprudenza costituzionale, mentre ritiene che nel campo dell'edilizia privata, alla quale è affidato il 75 per cento del totale dell'edilizia, si debba agire in funzione anticongiunturale con l'adozione di mezzi essenzialmente di carattere strutturale.

Concorda con il pericolo di una crisi conseguente alla normativa prevista dall'articolo 10 della legge ponte del 1967 data la mancanza degli strumenti urbanistici per il cui procedimento di approvazione il disegno di legge prefigura un meccanismo che è ancora più macchinoso di quello, già complesso, attualmente esistente.

Dopo avere lamentato la mancata previsione della unificazione degli enti operanti nel settore nonché la mancanza di misure di sostegno per l'iniziativa privata, quali per esempio i crediti agevolati, conclude dichiarandosi contrario al disegno di legge.

Il relatore Fabbri, replicando ai commissari intervenuti nella discussione, osserva che appaiono fondate preoccupazioni di varia natura in ordine alle implicazioni costituzionali del disegno di legge (competenze regionali) e alle ripercussioni del provvedimento sulla situazione del settore in un momento assai delicato della congiuntura. Già dall'ottobre dello scorso anno si è manifestata l'esigenza di un provvedimento di carattere congiunturale che avrebbe consentito una valutazione più tranquilla di norme strutturali fortemente proiettate in avanti nel tempo e che, proprio per la loro natura proiettiva, rischiano di paralizzare, per l'immediato, il settore della edilizia. Propone pertanto alla Commissione il seguente schema di parere:

« La V Commissione Bilancio, esaminati nelle sedute del 6 e 7 aprile 1971 il disegno di legge n. 3199 e le proposte di legge n. 570, 847, 1120, 1152, 1210, 1443, 1492, 2445, 2675, 2973, preso atto delle dichiarazioni del Ministro del tesoro:

1) esprime parere favorevole circa la copertura finanziaria del disegno di legge n. 3199;

2) esprime parere favorevole alla proposta n. 1492 a condizione che il testo dell'articolo 3 venga modificato, al 1° comma, riducendo lo stanziamento da 25 a 20 miliardi e fissando la decorrenza a partire dall'anno finanziario 1971; a condizione altresì che, all'articolo 4 venga premesso il seguente comma: " All'onere relativo alle operazioni di mutuo, di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ".

3) esprime parere favorevole alle altre proposte di legge entro i limiti di copertura fissati complessivamente per la proposta di legge n. 1492 e per il disegno di legge n. 3199.

Per quanto concerne gli effetti che il disegno di legge n. 3199 si propone di conseguire nel settore dell'edilizia, e più in generale sull'economia, la Commissione ritiene che esso non sia idoneo a raggiungere obiettivi anticongiunturali. Circa gli obiettivi di

carattere strutturale, che non possono essere esaminati separatamente da quelli congiunturali, la Commissione manifesta contrario avviso all'ulteriore centralizzazione delle attribuzioni in campo urbanistico e alla pressoché totale obliterazione delle competenze regionali previste dalla Costituzione; esprime viva perplessità circa alcune innovazioni in materia di concessione e delle nuove modalità di calcolo delle indennità di esproprio la cui utilizzazione, quanto mai problematica, costituisce un elemento infrenante dell'attività edilizia. Ritiene, inoltre, non rispondenti alla esigenza sentita dai cittadini di proprietà nella casa, le norme fortemente limitative in ordine all'accesso a tale bene ».

Il deputato Ferri Giancarlo dichiara che la sua parte non è disponibile per prospettive di stralci da attuarsi con decreto-legge; ritiene che il disegno n. 3199 possa essere modificato ed approvato tempestivamente, anche provvedendosi a stralciare parti del disegno stesso da approvarsi in prosieguo di tempo; propone quindi il seguente schema di parere sul disegno di legge n. 3199:

« La Commissione Bilancio e programmazione, in relazione anche alle numerose osservazioni emerse in sede di discussione generale presso la competente Commissione di merito per i lavori pubblici, esprime il parere che il disegno di legge n. 3199, per corrispondere alle esigenze sociali di rapide misure per l'edilizia economica popolare, deve essere modificato avendo riguardo ai temi di programmazione economica e di adeguamento costituzionale e osserva pertanto:

1) le Regioni in base al titolo I del disegno di legge sono in pratica esentate dei loro poteri costituzionali di intervento, e ciò non è ammissibile;

le Regioni devono avere assegnati i compiti di progettazione, localizzazione intervento per programmi comprensoriali in materia di esproprio e di attuazione, da assolvere con opportune deleghe amministrative agli enti locali, fungendo da organi di esecuzione della spesa pubblica disposta allo scopo;

2) gli espropri devono essere fissati con valori certi riferiti al prezzo agricolo dei terreni, e affidati costituzionalmente alle Regioni e non ad organi periferici ministeriali;

3) l'intervento a qualificazione dei poteri di esproprio degli enti locali e di attuazione di piani di edilizia economica e popolare devono essere, come interventi pubblici, privi-

legiati per le loro finalità economiche e sociali rispetto ai settori privati dell'edilizia abitativa;

4) la proprietà edilizia pubblica deve essere ampiamente sostenuta, anche mediante interi corpi di progettazioni ed esecuzioni da affidarsi alle imprese cooperative, dando seguito in tal modo ad un rapido investimento delle somme stanziare, senza distrazione di alcun genere;

5) la gestione dell'edilizia residenziale pubblica deve essere basata su una unificazione, diretta dalle regioni, degli enti a ciò preposti;

6) le incentivazioni al settore privato vanno date in via prioritaria alle cooperative a proprietà indivisa, per la loro natura e finalità sociali, e, in ogni caso, limitate ad abitazioni che corrispondano alle caratteristiche dell'edilizia economica; il settore privato può trovare attraverso opportune convenzioni un suo spazio nell'ambito della « 167 »;

7) l'intervento eventuale delle imprese a partecipazione statale nei programmi di intervento, deve avvenire in funzione di promuovere la sperimentazione e la ricerca applicata da estendere in primo luogo alle unità costruttrici cooperative, artigianali, piccole e medie industriali;

8) il regime delle agevolazioni fiscali deve essere unificato, e rivolto a favorire prioritariamente l'intervento pubblico e cooperativo nella fase della costruzione e della gestione;

9) è compatibile con l'esigenza di riforme nel settore l'incremento degli stanziamenti al momento previsti ».

Dichiara inoltre che la sua parte si asterrà per quanto concerne il parere sulla proposta n. 1492.

Il deputato Cottone dichiara che voterà a favore dello schema di parere proposto dal relatore.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli dichiara che si asterrà sullo schema di parere proposto dal deputato Ferri Giancarlo e che voterà a favore del parere proposto dal relatore limitatamente ai primi tre punti.

Lo schema di parere Ferri, posto ai voti, è respinto dalla Commissione che approva quindi a maggioranza il parere proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2908-B).

La Commissione riprende la discussione degli articoli in relazione alle modifiche introdotte dal Senato.

Tutti gli articoli del disegno di legge vengono approvati dalla Commissione nel testo approvato dal Senato, essendo respinti tre emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino Antonio all'articolo 8 tendenti a sopprimere il riferimento al diciannovesimo anno di età, al diritto alla iscrizione negli albi professionali e alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 8. A tali emendamenti si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; il deputato Pazzaglia si era invece dichiarato favorevole al secondo degli emendamenti indicati.

Prima dell'approvazione dell'ultimo articolo erano intervenuti per dichiarazione di voto: il deputato Natta preannunciando il voto contrario del proprio gruppo che, pur essendo favorevole all'abolizione degli esami di riparazione, è nettamente contrario al modo nel quale tale abolizione viene realizzata dal disegno di legge; il deputato Giomo il quale preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo poiché il disegno di legge non realizza una effettiva riforma bensì si pone come un elemento di dequalificazione della scuola; il deputato Sanna il quale ribadisce il voto contrario del proprio gruppo poiché il disegno di legge testimonia la carenza di una qualsiasi linea politica per risanare la scuola italiana; il deputato Biasini il quale conferma la propria astensione per i motivi già espressi nel corso della discussione; il deputato Pazzaglia il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per il contenuto del provvedimento e per le vicende relative al suo *iter* parlamentare; il deputato Mattalia il quale conferma il proprio voto contrario per i motivi già espressi nel

corso della discussione; il deputato Badaloni Maria il quale preannuncia il voto favorevole del gruppo democristiano richiamandosi agli argomenti svolti dal relatore nel corso della discussione.

Il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando respinto.

Proposta di legge:

Senatori Gronchi ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) (2963).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 2 ed il presidente Romanato ricorda che nella seduta precedente era stato approvato un emendamento a tale articolo, suggerito dalla Commissione Bilancio, tendente a sostituire il richiamo agli anni finanziari 1970 e 1971 con il richiamo agli anni finanziari 1971 e 1972. Ricorda altresì che un emendamento del deputato Elkan tendente a sostituire la cifra di 30 milioni indicata nell'articolo 2 con la cifra di 55 milioni era stato approvato in via di principio dalla Commissione e quindi trasmesso per il parere alla Commissione Bilancio, la quale si è espressa in senso favorevole.

La Commissione approva l'emendamento del deputato Elkan e successivamente l'articolo 2 nel testo risultante dai due emendamenti introdotti. La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel seguente nuovo testo suggerito dalla Commissione Bilancio:

ART. 3.

All'onere annuo di lire 50 milioni, relativo all'aumento del contributo ordinario al CIVIS, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

All'onere di lire 55 milioni relativo al contributo straordinario allo stesso CIVIS per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, di cui al precedente articolo 2, si provvede per lire 25 milioni mediante riduzione del citato capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, e per lire 30 milioni mediante riduzione del capitolo n. 2411 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 18. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposta di legge:

Romanato ed altri: Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 (3291).

Il relatore Racchetti illustra la proposta di legge in senso favorevole e conclude proponendo due emendamenti, l'uno volto ad uniformare il titolo della proposta di legge a quello del decreto-legge n. 9 del 1969, l'altro tendente a sopprimere, all'articolo 1, lo specifico riferimento agli esami di maturità.

Il deputato Raicich preannuncia l'astensione del proprio gruppo e propone un emendamento tendente a stabilire che la proroga prevista dal provvedimento in discussione valga soltanto per l'anno scolastico 1970-71. I deputati Giomo, Badaloni Maria, Biasini e Cingari si dichiarano favorevoli alla proposta di legge con le modifiche proposte dal relatore e contrari all'emendamento proposto dal deputato Raicich. Il deputato Niccolai Giuseppe preannuncia la propria astensione. Il relatore Racchetti ed il Sottosegretario Rosati si dichiarano favorevoli alla proposta di legge con le modifiche proposte dal relatore e contrari all'emendamento del deputato Raicich.

La Commissione approva l'articolo 1 accogliendo l'emendamento del relatore soppressivo del riferimento agli esami di maturità. Il deputato Raicich aveva nel frattempo ritirato il proprio emendamento. La Commissione approva l'articolo 2 nel testo della proposta di legge. Il titolo del provvedimento viene approvato nella seguente formulazione: « Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità,

di abilitazione e di licenza della scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 ».

Il Sottosegretario Rosati accoglie come raccomandazione un ordine del giorno del deputato Raicich tendente ad impegnare il Governo a presentare alla Camera entro l'ottobre 1971 le conclusioni della commissione nominata per la valutazione dei risultati degli esami nel biennio 1968-70.

La proposta di legge viene votata subito a scrutinio segreto, risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

In apertura di seduta il Presidente Gerardo Bianchi esprime il vivo cordoglio della Commissione per la scomparsa del Ministro della marina mercantile, senatore Mannironi, di cui tutti i colleghi hanno sempre apprezzato le doti di cuore e di intelligenza.

Il sottosegretario Cengarle si associa a nome del Governo.

Proposta di legge:

Senatori Trabucchi e Formica: **Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3212).**

Il relatore Azimonti illustra brevemente il contenuto del disegno di legge che, nel quadro delle indicazioni in precedenti occasioni espresse dal Parlamento, intende intervenire, sia pure in forma transitoria, a favore delle aziende municipalizzate di trasporto le cui finalità sociali e produttive richiedono l'iniziativa statale. Il relatore comunica che la Commissione bilancio ha deliberato di rinviare l'espressione del prescritto parere; ritiene pertanto che sia opportuno il rinvio anche della discussione della proposta di legge.

Aderendo a tale proposta la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato (3230).

Il relatore Querci precisa che il disegno di legge prevede un ulteriore stanziamento di 19 miliardi per la costruzione della linea « A » della metropolitana di Roma per far fronte alla nuova corrispondente previsione di spesa, cui occorre provvedere urgentemente se si vuole evitare la sospensione dei lavori. Annuncia poi la presentazione di un articolo aggiuntivo, modificativo dell'articolo 2 della legge n. 1145 del 1959, inteso a unificare le competenze in materia di approvazione delle varianti ai progetti della metropolitana di Roma.

Il deputato Antonio Mancini si dichiara favorevole a tale emendamento che mira a ridurre i tempi morti e ad accelerare l'esecuzione delle opere; manifesta peraltro l'opportunità, per realizzare gli stessi obiettivi, di concentrare il finanziamento in un numero di anni inferiore ai sette previsti dal disegno di legge.

Il deputato Zucchini, concordando con le osservazioni del precedente oratore, sottolinea però anche la necessità di risolvere in modo razionale e completo il problema del traffico con la sollecita elaborazione del piano nazionale dei trasporti.

Il deputato Monaco pur riconoscendo che negli ultimi tempi vi è stato un acceleramento dei lavori, ritiene non debbano discostarsi gli errori del passato dovuti almeno in parte ai contrasti fra il Ministero competente e il comune. In questo quadro è opportuna l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore e ugualmente opportuna sarebbe una concentrazione nel tempo dei finanziamenti disposti. Le stesse considerazioni ribadisce anche il deputato Azimonti.

Dopo una breve replica del relatore Querci (il quale rileva che le osservazioni emerse dal dibattito allargano il problema spostandolo giustamente su temi che implicano la adozione di impegnative scelte politiche di cui da tempo e da più parti si sottolinea la urgenza) il Sottosegretario Cengarle fa presente che la costruzione della metropolitana romana incontra particolari difficoltà (che comunque il Ministero è impegnato a superare nel più breve tempo possibile) dovute alle caratteristiche storiche della città.

Dopo essersi dichiarato favorevole all'emendamento proposto dal relatore, sollecita l'approvazione del disegno di legge.

Senza ulteriore discussione la Commissione approva i due articoli del disegno di legge e l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Di conseguenza approva altresì il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145 ».

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto nel suo complesso ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10,50. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (3231).

Il relatore Aldo Bassi illustra le variazioni di entrata e di spesa, in aumento e in diminuzione, interessanti i settori dei trasporti, delle poste e della marina mercantile. Aderendo alla sua proposta, senza discussione, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AGRICOLTURA (XI)

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e le foreste, Natali.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE SULLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA.

Il ministro Natali rileva che la recente trattativa di Bruxelles ed i suoi risultati si pongono in un significato che non è solo quello, pur così importante, del passaggio

della politica della Comunità in campo agricolo da un'azione prevalentemente diretta alla regolazione dei mercati ed al sostegno dei prezzi ad un'azione che si faccia carico in crescente misura del riassetto e dell'adeguamento delle strutture, ma è un significato che investe gli stessi modi ed i tempi del processo di unificazione dell'Europa, al quale appunto la realizzazione dell'integrazione agricola su basi di efficienza può dare una spinta sostanziale. Prendendo le mosse dal *memorandum* Mansholt, la trattativa ha dato luogo ad una vera e propria svolta nella politica agricola comune, attraverso la definizione di un'azione nuova e globale. Ciò è stato possibile, come ha riconosciuto anche la stampa estera « grazie alla perseveranza del signor Mansholt ed alla tenacia con cui l'Italia si è sempre rifiutata di approvare incrementi di prezzi che non fossero connessi con misure di riforme strutturali ».

Le decisioni riguardanti i prezzi agricoli debbono essere viste quasi come una coda della politica precedente, da accompagnarsi però ad uno sviluppo parallelo e correttivo delle altre politiche. In ogni caso, tali decisioni non dovrebbe provocare aumenti nel costo della vita, sia perché si tratta di variazioni di per sé limitate e di scarsa incidenza sul costo finale del prodotto trasformato, sia perché si tratta di aumenti che il mercato nazionale già da tempo ha assorbito nel normale gioco che presiede al formarsi delle quotazioni. Quindi non dovrebbero esservi ripercussioni sui consumatori e sarebbe da condannare ogni tentativo di aumento da parte della distribuzione.

Le recenti decisioni di Bruxelles, per quanto riguarda la riforma delle strutture, possono essere così sintetizzate: avvio della politica delle strutture attraverso le azioni comuni; riconoscimento generale del principio della regionalizzazione nella partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni; previsione di un periodo transitorio quadriennale, al termine del quale si procederà ad un esame dei risultati conseguiti per definire i modi dell'ulteriore azione; conseguente impegno a proseguire nell'intervento comunitario nel campo strutturale, anche al di là del periodo transitorio; superamento del criterio del *plafond* finanziario per le azioni strutturali. In sostanza le norme decise costituiscono un presupposto valido per una nuova agricoltura. In primo luogo per un'agricoltura di giovani, che offra anche a loro la possibilità di giungere presto alla responsabilità dell'impresa con redditi idonei e nuovi modi di vita. Perché se, co-

me avrebbero voluto le altre delegazioni, non fosse stata considerata la possibilità della concessione del premio di apporto strutturale ai coltivatori anziani, non sarebbe stata rimossa una difficoltà, anzi la maggiore, alla realizzazione di imprese efficienti. A queste misure se ne sono aggiunte altre sul piano della ristrutturazione aziendale, della preparazione professionale e della commercializzazione, tenendo conto delle peculiari esigenze italiane.

Dopo aver sottolineato come vi siano tuttavia nelle recenti decisioni comunitarie degli aspetti discutibili costituiti dai limiti posti in via generale alla partecipazione del Fondo agricolo europeo nel finanziamento delle azioni comuni e dalla previsione di un periodo transitorio, il ministro ricorda come, in ogni caso, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure che più direttamente interessano l'Italia tocchi il 65 per cento, e vi sia la garanzia che non solo le somme messe a disposizione sono rispondenti alle presumibili occorrenze del periodo transitorio, ma che, ancor più, anche al di là di questo periodo si proseguirà nella politica di miglioramento strutturale.

Le misure comunitarie e la manifestazione di solidarietà che la Comunità ha dato al mondo dei produttori, e soprattutto dei produttori più deboli nelle zone più deboli, debbono essere motivo per una analoga azione, per un'analoga solidarietà sul piano interno; esse costituiscono una sfida alla nostra capacità, alla quale dobbiamo dare una risposta positiva se non vogliamo rimanere definitivamente emarginati, travolti dall'incalzante procedere delle altre agricolture. Come tutte le sfide, non sono tollerabili posizioni di riposo, perché gli effetti positivi di queste decisioni saranno condizionati dalla misura in cui ad esse potrà seguire la tempestiva messa in opera sul piano interno di una normativa adeguata, assistita da sufficienti mezzi finanziari. Si deve, in questo senso, avere chiara la nostra responsabilità; non sarebbero comprensibili né ammissibili ritardi, ed in ciò il ministro dell'agricoltura si sente direttamente e personalmente impegnato.

Per quanto riguarda il settore viticolo, sottolinea come la libera circolazione del vino in atto nell'ambito della CEE dal giugno dell'anno scorso abbia consentito un aumento delle nostre esportazioni che dal 16 giugno 1970 al 31 marzo 1971 per i soli vini da pasto hanno superato i 4 milioni di ettolitri. Negli ultimi mesi si è però verificata una certa stasi nelle contrattazioni per cui si è provveduto a mettere in opera le misure di stabilizzazione,

ottenendo anzi dalla Comunità l'aumento dell'importo dell'aiuto al magazzinaggio privato, per il quale le domande riguardano 6 milioni di ettolitri di vino. Il Governo italiano ha anche sollecitato alla Comunità il ricorso alla distillazione agevolata e un aumento del prezzo minimo di cessione del prodotto ai distillatori. Proprio ieri il Comitato speciale per l'agricoltura di Bruxelles ha approvato uno schema di regolamento, per il quale si attende l'assenso dei governi interessati, che accoglie sostanzialmente le richieste italiane.

Per quanto riguarda il settore bieticolo-saccarifero il ministro ricorda che tale coltura sta segnando una tendenza progressivamente decrescente per un insieme di motivi, per cui da tre anni ormai non viene più raggiunta la quota di produzione riservata al nostro paese. L'attuale prezzo della barbabietola tuttavia non è soddisfacente per i nostri agricoltori, ciò che ha spinto l'Italia a chiedere ed ottenere nel recente Consiglio dei ministri di Bruxelles un aumento dell'aiuto nazionale ai produttori. È tuttavia necessario ristrutturare il nostro settore bieticolo-saccarifero e in tale occasione sarà assicurato ai produttori bieticoli il ritiro del prodotto evitando riduzioni del reddito agricolo nonché confermando il mantenimento dell'occupazione eventualmente in altri settori industriali. Concludendo, ritiene che seri sforzi devono essere compiuti nel settore agricolo e in quello delle attività economiche connesse per garantire maggiori redditi ai produttori ed una prospettiva di sviluppo civile per la quale la nuova politica agricola comune schiude nuovi orizzonti.

Il Presidente apre la discussione sulle comunicazioni del ministro.

I deputati Cristofori, Mengozzi e Marras rilevano la opportunità di dar tempo ai membri della Commissione di approfondire tali comunicazioni e di proseguire pertanto in altra seduta il dibattito.

Il deputato Vetrone, dato atto al ministro Natali del suo coraggioso atteggiamento assunto in occasione della recente trattativa agricola di Bruxelles, rileva che le misure adottate nel settore dei prezzi e delle strutture possono rivelarsi utili solo se inquadrare in una visione più ampia di politica comunitaria globale. Chiede chiarimenti su alcune riserve che per iniziativa italiana sono state iscritte nel verbale dell'ultima riunione comunitaria e sui criteri di applicazione del cosiddetto pensionamento anticipato. L'azione della delegazione italiana è senza dubbio efficace ma più sul piano dei principi che su quello delle realiz-

zazioni concrete. Per esempio, il periodo transitorio di quattro anni, deciso nei giorni scorsi a Bruxelles, è andato incontro alle tesi della Germania occidentale che ha legato l'inizio della politica sulle strutture con certe scadenze relative alla politica economico-monetaria. Nel settore dei prezzi, il ministro Natali ha ottenuto un successo in quanto i prodotti mediterranei non erano stati presi in considerazione alla vigilia del Consiglio dei ministri della CEE. Esprime quindi l'avviso che l'abbandono che si profila in sede comunitaria dell'uso di adottare decisioni con regolamento a favore delle cosiddette direttive, mentre da un lato è un fatto positivo perché trasferisce in sede nazionale, con possibilità di articolazioni regionali, l'attuazione della politica comunitaria, dall'altro può rivelarsi negativo nella misura in cui ci sia un trasferimento di oneri finanziari dalla Comunità sui singoli paesi. Sollecita infine l'attuazione della politica delle strutture nel timore che un prolungato ritardo impedisca domani all'agricoltura italiana di trovare nel fondo comunitario i mezzi indispensabili al proprio ammodernamento.

Il deputato Marras chiede chiarimenti sulla condizione posta, secondo quanto risulta dalla stampa, dal Governo italiano a Bruxelles per la validità delle decisioni colà prese.

Il deputato Esposito ritiene che dopo la recente riunione del Consiglio della CEE, la responsabilità dei nostri governanti si sia accresciuta e pone il quesito se le recenti decisioni corrispondano agli interessi della agricoltura italiana anche sul piano della sua competitività con le altre agricolture. Gli aumenti di prezzo decisi a Bruxelles sono irrilevanti per i prodotti italiani, mentre per quel che riguarda il latte e le carni, gli aumenti stessi peseranno negativamente sulle nostre importazioni. In ogni caso la politica dei prezzi e dei mercati ha fatto il suo tempo. In una recente intervista, Mansholt ha fatto ricadere la responsabilità delle lacune della politica comunitaria su certe organizzazioni che avrebbero male informato i contadini. Questa accusa ha solo un piccolo fondamento, in quanto Mansholt ed altri economisti avrebbero dovuto prevedere da anni che la manovra dei prezzi e dei mercati non poteva produrre che effetti negativi. Ritiene indispensabile che ai fini dell'attuazione dell'articolo 39 del Trattato di Roma siano adottate iniziative coerenti per assicurare ai contadini un reddito giusto e non sperequato rispetto a quello degli altri settori produttivi. Dopo aver sottolineato la necessità di integrazioni di reddito nel corso della trasformazione dell'azienda contadina, di

una migliore utilizzazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura e di una riorganizzazione del credito agrario, sollecita il Governo a non far trascorrere inutilmente i prossimi quattro anni, che corrispondono al periodo transitorio deciso a Bruxelles, perché se così avvenisse la crisi dell'agricoltura italiana non potrà che aggravarsi. Sia in ogni caso evitata la negativa esperienza del settore bieticolo per il quale il tempo è trascorso inutilmente tranne che per l'« Eridania » che si è costantemente rafforzata fino a giungere a posizioni di assoluto predominio.

Il deputato De Leonardis chiede assicurazione al ministro che nel settore della distillazione del vino i distillatori non debbano trattare direttamente con i produttori. Il ministro Natali assicura che in base ai recenti accordi tale contatto diretto non c'è.

Il deputato Giannini si sofferma sulla crisi del settore vitivinicolo che nelle regioni del Mezzogiorno si è fatta grave, anche se non c'è sovrapproduzione: anzi, le cifre relative al 1970 sono inferiori a quelle dell'anno precedente. Malgrado ciò le giacenze di vino sono notevoli, raggiungendo i 12 milioni di ettolitri che corrispondono ad un quinto dell'intera produzione nazionale. Una delle cause della crisi è da ricercare nelle manovre speculative di alcuni grossi industriali e commercianti che giocano al ribasso dei prezzi delle uve e dei vini. Tale manovra è resa possibile da alcune norme comunitarie, tra cui quella che vieta l'uso dei vini da taglio fuori delle zone di produzione. Circa il problema della distillazione, rileva che secondo notizie di stampa sembrerebbe che in sede comunitaria sia stata fissata in 3-4 milioni di ettolitri la quantità massima di vino da avviare alla distillazione e si sia considerata in tal senso la produzione vinicola eccedentaria (ciò che esiste in Francia ma non in Italia). Una tale decisione non salvaguarda certo gli interessi italiani. Dopo aver sottolineato che il livello del prezzo proposto in sede comunitaria come premio per l'avvio alla distillazione non è remunerativo e che il premio di stoccaggio deve andare a favore dei contadini vitivinicoltori, rileva che questi due tipi di intervento non devono essere sostitutivi di altri a favore delle cantine sociali, le quali devono inoltre essere favorite nella esportazione dei loro prodotti. Il Ministro Natali, interrompendo, precisa che, per quanto riguarda le esportazioni, mai le cantine sociali sono state pretermesse rispetto ad altri operatori economici. Il deputato Giannini, avviandosi alla conclusione, sollecita un

rafforzamento del servizio repressione frodi e la modifica di alcuni punti dei regolamenti comunitari sul vino.

Il deputato Prearo, espresso il suo apprezzamento per l'opera svolta dal ministro alla recente riunione di Bruxelles, auspica misure concrete e urgenti per alleggerire la pesante situazione del settore vinicolo. Propone che nel settore della distillazione l'Italia apra le porte ai produttori europei che potrebbero venire da noi per acquistare vino da distillare e trasformare in *brandy*. Sollecita quindi un rafforzamento del servizio repressione frodi.

Il ministro Natali ritiene che il problema del vino sia così complesso da richiedere una analisi ed una discussione approfondite, da fare eventualmente in altra seduta. Nega che nel regolamento comunitario siano previste quote nazionali o una quota comunitaria fissa per quel che riguarda le quantità di vino da avviare alla distillazione. È solo prevista, a fini finanziari e in via puramente indicativa, una certa quantità che si presume corrisponda alle esigenze.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il prosieguo del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (3231).

Su proposta del Presidente, la Commissione esprime parere favorevole, con il voto contrario del gruppo comunista annunciato dal deputato Giannini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

All'inizio della seduta, su proposta del deputato Bastianelli, la Commissione delibera di incaricare il Presidente Servadei di sollecitare presso la V Commissione bilancio il parere sulle proposte di legge nn. 2522, 2740 e 1097 concernenti la riduzione delle tariffe ele-

triche per usi artigiani, industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a trenta chilowattore.

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (secondo provvedimento) (Approvato dal Senato) (Parere alla V Commissione) (3231).

Il relatore Erminero, riferendo sul disegno di legge per la parte concernente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero, illustra brevemente le esigue variazioni previste ed invita la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Dopo un breve intervento del deputato Masciella, che ribadisce la posizione del gruppo comunista già espressa in occasione della discussione degli stati di previsione dei suddetti ministeri, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente SERVADEI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118).

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione) (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Il relatore Helfer riferisce sui lavori del Comitato ristretto cui la Commissione aveva demandato l'incarico di riformulare, sulla base dei numerosi emendamenti presentati, l'articolo 17 concernente la composizione della commissione incaricata della formazione dei piani per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, e l'articolo 17-bis con-

cernente la composizione della commissione regionale prevista dall'articolo 15. Il relatore illustra due nuovi testi messi a punto dal Comitato ristretto che, dopo interventi dei deputati Alesi, Servello, Mammi, Demarchi, Olmini, Scianatico e del Sottosegretario Amadei, sono adottati dalla Commissione.

Gli articoli 17 e 17-bis del testo unificato approvati dalla Commissione risultano pertanto del seguente tenore:

ART. 17.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la Commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla Giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno ove esiste.

La Commissione è nominata dal Consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

ART. 17-bis.

« La Commissione di cui all'articolo 15, primo comma, è composta da:

il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle Camere di commercio della regione designati dalla rispettiva Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigianale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico designati dalla Giunta regionale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di

cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Sull'articolo 18 del testo unificato la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Mammi del seguente tenore:

ART. 18.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della Commissione di cui agli articoli 16 e 17, il Sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura sarà seguita dal Presidente della Giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della Commissione di cui all'articolo 17-*bis*.

Qualora le Commissioni di cui agli articoli 16 e 17 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Nel caso di mancata nomina, nei termini previsti, della Commissione di cui all'articolo 17-*bis*, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate.

La Commissione approva quindi con emendamenti formali il seguente articolo 19:

ART. 19.

Le Commissioni durano in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione.

Sull'articolo 20 la Commissione approva un emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Delibera quindi di dare mandato al Comitato ristretto di esaminare, prima della ripresa pomeridiana della seduta, un emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Mammi che prevede un piano orientativo del-

la regione per quanto attiene alle forme distributive che servono vaste aree.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

All'inizio della seduta il deputato Servello propone che la Commissione intraprenda al più presto un'indagine conoscitiva sulla piccola e media industria, in considerazione della grave crisi in cui versa il settore. Dopo che i deputati Alesi, Calvi e Olmini si sono associati a tale proposta, il Presidente Servadei, ricordati gli impegni in corso della Commissione sul piano conoscitivo quali l'indagine sul settore chimico e gli incontri con i dirigenti responsabili dell'Enel e dell'Eni, ravvisa l'esigenza di inquadrare la nuova proposta nella programmazione dei lavori che la Commissione dovrà darsi in base al nuovo regolamento della Camera, e in tal senso assume l'impegno di richiederne formale autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: *Disciplina del commercio a posto fisso (528);*

Grassi Bertazzi: *Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);*

Origlia ed altri: *Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);*

Baldani Guerra ed altri: *Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);*

Scotti ed altri: *Disciplina del commercio (1237);*

Monti ed altri: *Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).*

Il relatore Helfer informa la Commissione che il Comitato ristretto non ha raggiunto l'accordo sull'emendamento proposto dal deputato Mammi; invita pertanto il presentatore a ritirare tale emendamento. Il deputato

Mammi, dopo aver riepilogato le ragioni della sua proposta, accede all'invito del relatore.

L'articolo 20 del testo unificato, nella formulazione dell'emendamento sostitutivo del Governo approvato nella seduta antimeridiana, risulta pertanto così formulato:

ART. 20.

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella Gazzetta ufficiale della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o dalla inserzione nella Gazzetta ufficiale della regione.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso s'intende respinto.

Sull'articolo 21 la Commissione approva due emendamenti proposti dal relatore Helfer e dal deputato Scianatico cosicché l'articolo, approvato poi nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 21.

Qualora entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto quanto prescritto dall'articolo 10, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le Commissioni di cui agli articoli 16 e 17.

Sull'articolo 21-bis, che concerne gli eventuali conflitti di competenza fra i piani, dopo interventi del relatore Helfer, dei deputati Mammi e Olmini, del Sottosegretario Amadei e del Presidente Servadei, la Commissione dà

incarico al Comitato ristretto di una nuova formulazione del testo.

Sull'articolo 22, che concerne l'autorizzazione all'esercizio commerciale, dopo che i deputati Scianatico, Demarchi, Olmini, Servello, Alesi e il Sottosegretario Amadei hanno illustrato i propri emendamenti, la Commissione delibera, su proposta del deputato Mammi, di mandare al Comitato ristretto l'approfondimento di talune questioni emerse nel dibattito. Il Presidente rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Parere alla IX Commissione*) (3199).

Dopo interventi del relatore Borra, dei deputati Sulotto, Pazzaglia, Zaffanella, Piccinelli, Alini, Pisicchio e Pavone e del sottosegretario Rampa, la Commissione esprime a maggioranza il seguente parere:

« La Commissione lavoro, esaminato il disegno di legge n. 3199, nel dare atto di un indirizzo generale teso a favorire l'edilizia pubblica nonché quella economica e popolare, mentre esprime il suo parere di massima favorevole, confermando che l'intervento pubblico deve proporsi di costruire e di favorire la costruzione in misura sensibile e con rapidità di case per lavoratori, a basso affitto e a basso prezzo di acquisto, dotate di adeguati servizi sociali e di aree verdi, rileva:

a) un eccessivo accentramento di funzioni a scapito di un necessario più marcato decentramento sul piano regionale, specie in materia urbanistica e di assetto del territorio, atto ad accelerare l'*iter* dei provvedimenti e a favorire una partecipazione più diretta delle categorie interessate;

b) la insufficienza di indicazioni e di norme che accelerino le procedure specie degli enti preposti all'attuazione dei piani, come la GESCAL e l'Istituto case popolari, tenendo conto della necessità di fissare termini e modalità per la unificazione e la democratizzazione degli enti esistenti in un unico ente pubblico economico opportunamente decentrato;

c) l'opportunità di pervenire sulla base delle norme fissate dalla legge n. 167 all'esproprio generalizzato di tutte le aree edificabili da rendersi operante attraverso programmi comunali poliennali, evitando che i piani della legge n. 167 si traducano in zone monosociali e prevedendo che un'adeguata percentuale delle stesse aree siano cedute in proprietà a prezzi convenzionati;

d) la necessità di elevare sensibilmente la percentuale degli alloggi da porsi a riscatto, la quale, se mantenuta al limite proposto, mortificherebbe la giusta esigenza di chi, con sacrifici personali, è disposto a contribuire per avere la casa di abitazione in proprietà;

e) come le norme che disciplinano la iniziativa privata e quella cooperativistica rendano di fatto impossibile, per la portata dell'articolo 26, il conseguimento degli obiettivi di una sensibile espansione dell'edilizia abitativa economica e popolare;

f) la carenza di norme atte a garantire il contenimento dei costi di costruzione e la necessità di stabilire criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di vendita per quanto riguarda sia l'edilizia pubblica sia quella privata a carattere economico e popolare;

g) l'opportunità di impegnare, in modo particolare, l'IRI alla sperimentazione, alla ricerca, alla costruzione di case anche con il sistema della prefabbricazione in modo da garantire riduzione di costi e occupazione;

h) la mancanza di disposizioni per la costruzione di case per lavoratori autonomi e per gli emigranti che ritornano.

La Commissione lavoro, allo scopo di stimolare l'attività edilizia, che attraversa sensibili difficoltà, auspica che i due rami del Parlamento migliorino e approvino in tempi brevi il provvedimento in esame, prevedendo in particolare l'acceleramento delle procedure a cui sono soggetti gli enti preposti in modo da garantire — anche se del caso con provvedimenti straordinari — l'utilizzazione immediata delle somme accantonate».

Alla fine di seduta, i deputati Pisicchio, Gramagna, Alini e Zaffanella sollecitano il

Governo a definire il disegno di legge per la rivalutazione delle pensioni degli autoferrotramvieri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2960).

La Commissione continua la discussione del disegno di legge. Il Presidente Biaggi fa presente che il deputato Pavone è stato nominato relatore in sostituzione del deputato Fortunato Bianchi, indisposto. Il deputato Pavone riassume i punti salienti del disegno di legge sollecitandone l'approvazione. Dopo che i deputati Pochetti, Alini e Monti hanno espresso il loro consenso al provvedimento e dopo brevi repliche del relatore e del sottosegretario Rampa, la Commissione passa agli articoli, che approva con talune modificazioni formali. Vota e approva successivamente a scrutinio segreto il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* GRAZIOSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2985).

Il relatore Foschi richiamandosi alla sua precedente relazione svolta nella seduta del 17 marzo, dichiara di aver predisposto, sentiti anche i competenti uffici ministeriali, una serie di emendamenti per rendere concretamente utilizzabili le somme per l'assistenza

psichiatrica, ed invita la Commissione a volerli accogliere.

Dopo interventi dei deputati Spinelli, Capua, Morelli, del relatore Foschi e del sottosegretario di Stato per la sanità La Penna il quale, a nome del Governo, dichiara di aderire agli emendamenti presentati dal relatore, la Commissione approva in linea di massima gli emendamenti stessi che il presidente Graziosi si riserva di trasmettere alla Commissione bilancio per il prescritto parere sulle conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (*Approvato dal Senato*) (3127).

Dopo interventi dei deputati Monasterio, Spinelli, La Bella, Mascolo, del relatore Sorgi e del Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna, la Commissione rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta, con l'intesa che, nel frattempo, saranno presentati gli eventuali emendamenti per potere, quindi, procedere sollecitamente alla approvazione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 21 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (1669) — Relatore: Azzaro;

Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2328) — Relatore: Azzaro — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (2964) — Relatore: Perdonà;

Aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro (2965) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e la riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani (3183) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori SEGNANA ed altri: Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità. (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2889) — Relatore: Patrini — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1750, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.